

VADEMECUM
RIFORMA IMPRESA IN UN GIORNO
APPLICAZIONE DEL DPR 160/2010

Premessa:

Il 29/03/2011 entra in vigore la riforma nazionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive introdotta dal DPR 160/2010 in attuazione della L. 133/2008.

La riforma ha previsto che tutti i SUAP già istituiti, se in possesso dei requisiti tecnici minimi, procedano all'accreditamento della propria struttura presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, al fine di poter svolgere le funzioni ad essi attribuite dalla riforma stessa.

In assenza di tale accreditamento, le relative funzioni vengono automaticamente trasferite alle Camere di Commercio.

Il SUAP di Cagliari è regolarmente accreditato presso il Ministero per lo Sviluppo Economico e, pertanto, potrà continuare a svolgere le funzioni di interlocutore unico con l'impresa e con i professionisti/consulenti.

La riforma, tuttavia, ha introdotto importantissime novità sia sul piano delle modalità di gestione dei procedimenti, sia sul piano delle tipologie di procedimenti e relativa tempistica.

Come ogni riforma, anche questa, richiederà un periodo di adattamento e di riorganizzazione, crediamo, quindi, che tanto più tutti gli attori della riforma (SUAP, Enti e Servizi, imprese, professionisti/consulenti) contribuiranno ad una rapida ed efficace transizione verso il nuovo sistema, tanto più tale riforma potrà produrre gli effetti di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi a vantaggio delle imprese ed in definitiva del tessuto economico del nostro territorio.

Per tale ragione, il SUAP di Cagliari, intende accompagnare imprenditori, professionisti/consulenti in tale delicata e innovativa fase di passaggio al nuovo sistema.

In primo luogo, riteniamo necessario fornire di seguito una sintesi del contenuto della riforma che potrà, comunque, essere approfondita accedendo al portale www.impresainungiorno.gov.it

Al fine di rendere maggiormente chiaro il nuovo contesto operativo, tuttavia, crediamo sia necessario approfondire anche alcuni aspetti di ordine pratico.

Contenuto della riforma:

Il SUAP, a partire dal 29/03/2011, opererà esclusivamente in modalità telematica, ricevendo le pratiche tramite posta elettronica certificata (PEC) oppure tramite inserimento nel portale.

Procedimento automatizzato (art. 5 DPR 160/2010)

Dal 29 marzo 2011, nei casi in cui le attività sono soggette alla disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990, la segnalazione è presentata al SUAP.

La SCIA è una segnalazione/comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti che le normative di settore prevedono ai fini della realizzazione di un intervento o dell'avvio di un'attività. Essa, quindi, sostituisce qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, fatte salve le esclusioni previste dalla norma.

Al momento della trasmissione della SCIA da parte dell'utente, il SUAP verifica, con modalità informatica la completezza formale della pratica e dei relativi allegati.

In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e provvede all'inoltro telematico alle altre pubbliche amministrazioni coinvolte, che ricevono e rispondono sempre e solo con modalità telematica.

La ricevuta rilasciata dal SUAP costituisce titolo autorizzatorio per la realizzazione dell'intervento o per l'esercizio dell'attività.

Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.

Procedimento ordinario (art. 7 DPR 160/2010)

Entra in vigore dal 30 settembre 2011, è relativo a tutte le attività non soggette alla disciplina della SCIA.

Le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, può richiedere all'interessato documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine per il quale l'istanza si intende correttamente presentata, e questo costituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.

E' prevista la possibilità che sia indetta una conferenza di servizi per pervenire all'acquisizione di tutte le valutazioni richieste per la realizzazione dell'intervento e/o per l'avvio dell'attività.

Poiché l'entrata in vigore di tale tipologia di procedimento è differita al 30 settembre 2011, ci si riserva di effettuare maggiori approfondimenti in seguito.

Rapporto tra riforma nazionale e L.R. 3/2008:

Il DPR 160/2010 è un regolamento governativo che attua la riforma degli Sportelli Unici per le Attività Produttive in Italia introdotta dalla L. 133/2008.

Poiché la L. 133/2008 reca "*...misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale... adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.*", le sue disposizioni concernenti i principi della riforma stessa ed in particolare l'introduzione della telematica nella gestione del procedimento unico, devono ritenersi operanti anche nel territorio della Regione Sardegna, pure essendo una Regione a Statuto Speciale.

Tuttavia, la L.R. 3/2008, in quanto non in contrasto con i principi della riforma, rimane applicabile. Com'è noto, infatti, la DUAAP (Dichiarazione Autocertificativa Unica) sostituisce già, dal 2008, tutte le richieste e le dichiarazioni, comprese quelle di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.

Inoltre, per taluni interventi e attività, esclusi dall'ambito di applicazione della SCIA e quindi del procedimento automatizzato, ma ricadenti nelle materie di competenza esclusiva della Regione Sardegna (commercio, edilizia, ecc.), il procedimento unico di cui alla L.R. 3/2008 continuerà ad essere pienamente applicabile.

Accesso al SUAP del Comune di Cagliari:

Il SUAP di Cagliari continuerà a ricevere al proprio Sportello imprenditori e professionisti sia per fornire le necessarie preliminari informazioni concernenti modulistica, documentazione, pagamenti e quant'altro necessario per la presentazione delle pratiche, sia per il preliminare esame delle pratiche da trasmettere con modalità telematica. Sotto questo profilo, quindi, sarà garantita piena

continuità con l'attività di Sportello da sempre svolta al servizio delle imprese e non vi sarà alcuna modifica.

In aggiunta a tale servizio, da sempre garantito dal SUAP di Cagliari, sarà possibile inviare, anche con posta elettronica ordinaria e senza firma digitale, la documentazione per il preliminare esame da parte degli operatori del SUAP, delle pratiche da trasmettere successivamente al SUAP con le modalità meglio descritte di seguito.

Sarà inoltre possibile, con l'ausilio di una postazione informatica portatile dell'imprenditore o del proprio professionista/consulente di fiducia, operare le opportune modifiche direttamente allo sportello. Tale modalità consentirà un notevole risparmio di tempo.

Nel caso in cui, il soggetto che si presenta allo Sportello sia il rappresentante/procuratore, questi dovrà comunque procedere all'acquisizione delle firme da parte del rappresentato/delegante.

Rimane inteso che l'operatore di sportello è tenuto ad un controllo sulla regolarità formale e non sostanziale della documentazione e verificherà, quindi, la corretta compilazione della modulistica necessaria per la realizzazione dell'intervento e/o per l'apertura dell'attività.

Modalità di predisposizione delle pratiche prima dell'inoltro al SUAP:

L'imprenditore dovrà continuare a predisporre tutta la documentazione necessaria per la presentazione della pratica di realizzazione dell'intervento e/o avvio dell'attività, scaricando la modulistica dal portale regionale www.sardegناسuap.it, come sinora fatto e allegando tutta la documentazione prevista a corredo.

Tutta la documentazione dovrà essere debitamente firmata da tutti i soggetti, imprenditore, professionisti/consulenti, che rendono le rispettive dichiarazioni con le modalità di seguito descritte.

Modalità di trasmissione delle pratiche al SUAP:

I maggiori cambiamenti riguarderanno le modalità di trasmissione delle pratiche.

Infatti non sarà più possibile presentare in cartaceo, neanche in caso di invio per posta o per fax, la documentazione riguardante tutte le pratiche amministrative e tecniche che riguardano l'impresa. Le pratiche presentate in modalità tradizionale, per legge, sono irricevibili e quindi non producono alcun effetto giuridico.

Dal 29 marzo 2011 le pratiche devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica, quindi devono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'imprenditore dovrà pertanto dotarsi di:

- una casella di PEC acquistabile sul mercato da vari fornitori, oppure della casella gratuita acquisibile su www.postacertificata.gov.it
- un dispositivo di firma digitale, anche questo da acquistare sul mercato.

L'imprenditore, comunque, potrà:

- 1) continuare a compilare la documentazione in formato cartaceo, consegnando la stessa al professionista/consulente o associazione di fiducia perché proceda all'acquisizione elettronica ed alla trasmissione telematica al SUAP (in questo caso l'imprenditore non avrà necessità di utilizzare la PEC e la firma digitale), ma dovrà conferire procura speciale al professionista/consulente o all'associazione di propria fiducia, con le modalità riportate sotto;
- 2) compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola al professionista/consulente o associazione di fiducia perché proceda alla trasmissione telematica

al SUAP (in questo caso l'imprenditore non avrà necessità di utilizzare la PEC ma dovrà avere un dispositivo di firma digitale) anche in questo caso, dovrà conferire procura speciale al professionista/consulente o all'associazione di propria fiducia, con le modalità riportate sotto;

- 3) compilare la documentazione in formato elettronico e firmarla digitalmente, trasmettendola tramite PEC al SUAP (in questo caso l'imprenditore avrà necessità di utilizzare la PEC e dovrà avere un dispositivo di firma digitale).

Rimane fermo che anche gli altri soggetti incaricati di rendere dichiarazioni di conformità, professionisti/consulenti, nel caso in cui non dispongano di dispositivo di firma digitale, dovranno conferire apposita procura speciale, limitatamente alla firma digitale delle dichiarazioni, al soggetto incaricato della presentazione telematica della pratica.

E' inoltre possibile procedere al caricamento delle pratiche sul portale regionale che, secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico del DPR 160/2010, costituisce l'interfaccia del portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it.

Recapiti per l'inoltro delle pratiche

PEC Comune di Cagliari: suap@comune.cagliari.legalmail.it

Portale regionale: www.sardegناسuap.it

Procura speciale

Posto che le difficoltà maggiori nell'applicazione del DPR 160/2010, saranno rappresentate, verosimilmente dalla trasmissione telematica delle pratiche e quindi dalla necessità che gli imprenditori siano provvisti di PEC e di firma digitale, si ritiene utile, a conforto di quanti ancora non ne siano in possesso, precisare che è prevista la possibilità di conferire una procura speciale, come sopra indicato.

La procura è il negozio giuridico unilaterale e recettizio con il quale un soggetto conferisce ad altro soggetto il potere di agire in suo nome e può essere una procura speciale o una procura generale.

La procura speciale conferisce al rappresentante il potere di agire esclusivamente con riguardo ad uno specifico affare.

Sarà quindi sufficiente, per colui che intende presentare una pratica al SUAP, rivolgersi (come peraltro già frequentemente accade anche per le pratiche in formato cartaceo) al proprio professionista/consulente o all'associazione di categoria di propria fiducia, che siano in possesso di PEC e firma digitale, e conferire l'apposita procura speciale.

E' disponibile un modello di procura speciale, analogo a quello utilizzato per il procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese che viene allegato alla presente comunicazione e che potrà essere scaricato dal portale www.comune.cagliari.it, in attesa che venga pubblicato un unico modello sul portale regionale www.sardegناسuap.it

Rilascio della ricevuta e avvio dell'intervento e/o dell'attività:

Successivamente alla presentazione delle pratiche attraverso il doppio binario sopra descritto, il SUAP provvederà a compiere la verifica sulla completezza formale della pratica e dei relativi allegati e, a seguito di tale verifica, procederà immediatamente, sempre con modalità telematica, al rilascio della ricevuta prevista dal DPR 160/2010 che dà titolo all'avvio immediato dell'intervento e/o dell'attività.

Trasmissione delle pratiche dal SUAP alle Amministrazioni e agli uffici competenti:

Esaurita tale verifica e la contestuale operazione di rilascio della ricevuta, il SUAP provvederà immediatamente a trasmettere, sempre in via telematica, la pratica alle amministrazioni e agli uffici competenti per le verifiche di rispettiva competenza.

Modalità di gestione delle pratiche da parte delle Amministrazioni e degli uffici competenti

Allo stesso modo, le Amministrazioni e gli uffici competenti dovranno gestire le pratiche con modalità esclusivamente telematica.

Dovranno pertanto utilizzare, quale strumento di colloquio con il SUAP per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge (trasmissione richieste di integrazioni, trasmissione di valutazioni, invio di provvedimenti prescrittivi e/ interdettivi, ecc.), la piattaforma regionale e/o la propria casella di PEC istituzionale.

Regime dei controlli:

Il necessario contrappeso di tale regime di autocertificazione previsto dal DPR 160 in combinato disposto con la L. 241/90, è rappresentato dai poteri di controllo.

Le amministrazioni e gli uffici competenti, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti dell'intervento e/o dell'attività proposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della pratica, adottano motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela.

Inoltre, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione o l'ufficio competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e di quelle amministrative, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra indicati.

Rimane fermo il sistema dei controlli previsto dalla L.R. 3/2008 per quegli interventi e/o attività esclusi dall'ambito di applicazione della SCIA e quindi del procedimento automatizzato, ma ricadenti nelle materie di competenza esclusiva della Regione Sardegna (commercio, edilizia, ecc.), cui continuerà ad applicarsi il procedimento unico di cui alla L.R. 3/2008.

Modulistica ed endoprocedimenti:

In attesa dell'aggiornamento da parte della Regione Sardegna dei modelli alla nuova normativa è ancora possibile utilizzare i modelli già pubblicati sul portale www.sardegناسuap.it

Grazie ad una minuziosa attività di mappatura degli endoprocedimenti, realizzata dal Tavolo di Coordinamento dei SUAP della Sardegna, sarà possibile individuare la casistica e il relativo sistema di gestione dei procedimenti.

Infatti, sarà presto disponibile un elenco, pressoché esaustivo, dei singoli endoprocedimenti di competenza del SUAP ascrivibili alle rispettive tipologie di procedimenti ed un elenco degli endoprocedimenti esclusi dalla competenza del SUAP.

Regime transitorio:

La riforma si applicherà a tutte le pratiche che saranno presentate (rectius trasmesse) a far data dal 29/03/2011.

Per le pratiche già presentate resta in vigore il regime previgente e pertanto, le eventuali integrazioni/sostituzioni documentali e gli ulteriori adempimenti a carico dell'imprenditore potranno essere presentate in formato cartaceo.

Avvertenza:

La materia relativa al SUAP è in fase di aggiornamento, pertanto, vista anche la complessità del sistema di riforma in atto e la definizione in corso da parte dei principali soggetti coinvolti nella riforma (SUAP, RAS, Amministrazioni ed uffici coinvolti nel procedimento) delle procedure e della modulistica, la presente comunicazione verrà aggiornata con la progressiva evoluzione e messa a regime della riforma stessa.